

Personalità giuridica

di **Andrea Bassi**

sociologo
delle organizzazioni non profit

Una riforma rivoluzionaria, la definirei. I due termini naturalmente costituiscono un ossimoro, ma in questa sede li uso volutamente per focalizzare l'attenzione del lettore sulla valenza simbolica e sulla portata di lungo respiro della Riforma in esame.

La stella polare della riforma è costituita, ovviamente, dalla revisione del Libro I del Titolo II del Codice Civile attesa da anni e troppo a lungo rinviata. Si tratta di un elemento di portata epocale che consente il superamento del cosiddetto "regime concessorio" e da pratica attuazione al principio di sussidiarietà introdotto nella nostra Costituzione con la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; in particolare nella nuova formulazione del quarto comma dell'articolo 118.

La nuova procedura per il riconoscimento della personalità giuridica, attivata dal notaio, si basa sulla iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, secondo l'articolo 22 - Capo II - Titolo IV del Codice del Terzo settore. Pertanto è la "mera" iscrizione al Registro (a cui è dedicato l'intero Titolo VI del Codice) che attribuisce all'Ente di Terzo settore la personalità giuridica, che non deve pertanto essere sottoposta al controllo e al giudizio dell'ente pubblico attraverso l'istruttoria presso le Prefetture, come ►

5 PER 1000

CSV

Com'era

I Centri di Servizio per il Volontariato nascono al servizio esclusivo delle organizzazioni di volontariato e, allo stesso tempo, sono da queste gestiti (legge 266/91). Ai Comitati di Gestione (Co.Ge) spetta l'amministrazione e il controllo dei finanziamenti, che provengono da una quota dei proventi delle Fondazioni ex bancarie territoriali

Come sarà

Il Codice del Terzo settore prevede che i Csv non siano più solo al servizio delle Odv, ma del volontariato in generale nell'ambito di tutte le diverse tipologie di Ets (anche se il controllo deve rimanere in capo alle Odv). Varia anche il sistema di finanziamento che farà leva su un fondo unico nazionale. Prevedibile una riduzione dei Csv (oggi sono 71)

Com'era

Le somme destinate dai contribuenti senza l'indicazione di un codice fiscale ("inoptate") vengono ridistribuite proporzionalmente tra tutti gli enti dell'elenco scelto, compresi quelli che ricevono pochi euro. Gli enti beneficiari devono illustrare l'utilizzo dei contributi in un rendiconto da inviare all'Agenzia delle Entrate o al ministero competente

Come sarà

Verranno introdotte (con un futuro Dpcm) soglie minime al di sotto delle quali gli enti non riceveranno alcun contributo. Sparisce la ripartizione proporzionale dell'inoptato, che verrà distribuito con altri criteri. Il rendiconto dovrà essere pubblicato sul sito dei beneficiari, pena la restituzione delle somme percepite

RSA

Com'era

Secondo la disciplina attuale se le Residenze Sanitarie Assistenziali sono gestite da una Onlus è possibile individuare un'attività principale decommercializzata ai fini dell'Ires oppure "attività direttamente connesse" che non concorrono alla formazione dell'imponibile se svolte entro il 66% delle spese dell'ente

Come sarà

Gli enti con attività socio sanitaria, come le Rsa, potranno optare per varie alternative: se i costi superano i corrispettivi dell'utenza la Rsa può considerarsi "non commerciale". In caso contrario rimane comunque Ets (senza però accedere ai regimi forfettari) e può anche scegliere la forma dell'impresa sociale

Impatto sociale

di Stefano Zamagni

teorico
dell'economia civile

Valutazione di Impatto Sociale, la Vis. Si tratta di un argomento che suscita dibattito e divide gli animi, come ho potuto constatare presiedendo la Commissione che, su incarico del governo, ha riflettuto sull'argomento producendo le specifiche Linee Guida. Ma qual è il motivo del contendere? A mio parere, il punto nevralgico sta in una cattiva interpretazione del significato di valutazione, che per molti è sinonimo di giudizio: è un grossolano errore, perché valutare significa «dare valore» e non giudicare. A nessuno piace essere giudicato, soprattutto se i criteri utilizzati sono quantitativi; ebbene, la valutazione introdotta dalla riforma misura l'impatto sociale con criteri qualitativi, non quantitativi. Non si tratta dunque di "quanto" si fa, ma di "come" lo si fa. È questo l'oggetto della Vis e mi sembra che non ci possa essere discussione sul fatto che si tratti di un valore aggiunto e non di un gravame o una penalizzazione.


Detto questo, il problema semmai è un altro, ovvero la metrica che si utilizza per effettuare la valutazione. Esistono profonde differenze. Ci sono i fan dello Sroi-Social Return On Investment, per esempio, che però ha il difetto di essere mutuato dalla metrica capitalistica; io non credo che questo sia l'unico metodo, e d'altra parte ►

Personalità giuridica

◀ è attualmente e che rimane in vigore per gli enti del Libro I del Codice Civile che non vogliono o non posso acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore. Qui sta, appunto, ad opinione di chi scrive la portata "rivoluzionaria" di un percorso legislativo riformatore (soft), ispirato e guidato dai principi del riformismo democratico. Questa sorta di "privatizzazione", di sottrazione dal controllo pubblico ex-ante della potestà istitutiva dei cittadini che intendono associarsi per il perseguimento di una finalità di interesse generale, a mio avviso risponde pienamente ai principi-guida indicati da Pierpaolo Donati già nel 1998 per la realizzazione di una legislazione riferita agli enti del non profit propriamente promozionale.

Impatto sociale

◀ le Linee Guida non ne impongono nessuno, limitandosi ad indicare i requisiti fondamentali che devono essere presi in considerazione. Con una sottolineatura: quale che sia la metrica, la Vis deve essere il risultato di un lavoro partecipato all'interno dell'ente, di un processo democratico. È questo l'unico sistema per evitare certe storture che purtroppo si sono verificate nel caso del bilancio sociale: troppe organizzazioni infatti ricorrono ad agenzie di comunicazione o studi professionali esterni per la redazione di questo fondamentale documento, bypassando il confronto e la verifica interna degli obiettivi raggiunti. Una calamità da evitare assolutamente nel caso della Vis, che se ben utilizzata contribuirà alla crescita degli Ets.



Sabato 30 settembre 2017
in 150 piazze italiane

LE PERE PIÙ BUONE AIUTANO I BAMBINI IN OSPEDALE.

Cerca la postazione ABIO nella tua città: incontrerai i volontari ABIO e scoprirai quanto è importante la loro presenza in ospedale al fianco dei bambini e delle loro famiglie. Offrendo il tuo contributo potrai chiedere un cestino di pere IGP dell'Emilia Romagna - Consorzio Opera S.C.A. ABIO è gioco, sorriso, ascolto e formazione dei volontari: aiuta anche tu i bambini in ospedale!

Sostieni anche tu ABIO, per AMORE dei bambini.

Cerca l'elenco completo delle piazze su www.abio.org.
perAMORE, perABIO

Con il patrocinio di

*Presidenza del Consiglio
dei Ministri*

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Con il contributo di



**Regione
Lombardia**

FONDAZIONE ABIO Italia Onlus Via Don Gervasini, 33 - 20153 Milano - tel. 02.45497494 - fax 02.45497057 - info@abio.org